

COMUNE DI S. MARTINO IN RIO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

P. R. G.

PIANO REGOLATORE GENERALE

REGOLAMENTO EDILIZIO GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Allegato ² alla deliberazione della Giunta n. ³³⁸⁰ in data ^{10/11}

IL SEGRETARIO
F. P.

IL PRESIDENTE

Solomi



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNICIPIO DI S. MARTINO IN RIO

Copia conforme all'originale per uso

certifica che il presente regolamento amministrativo.

è stato pubblicato a quest'Albo Comunale di S. Martino in Rio, il

giorno ²⁰⁻¹²⁻⁹⁷ al ⁵⁻¹²⁻⁹⁷

entro di esso non sono stati presentati reclami.

S. Martino in Rio, il ⁶⁻¹²⁻⁹⁷

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRGETTISTI

dott. ing. Umberto Venturi

dott. arch. Roberto Orlandini

il sindaco: Mario Gradellini

l'assessore L.L.P.P. Adelchi Moscardini

31 OTT. 1974

IL SEGRETARIO COMUNALE



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.

per l'Emilia e la Romagna - BOLOGNA

COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Adunanza del ^{4 OTT. 1975} Voto N. ²⁵⁹

IL SEGRETARIO
(F.to P. D'Agostino)

INDICE - SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAME
DEI PROGETTI - PARERI

Art. 2 - Opere soggette ad autorizzazione

Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione

Art. 4 - Progettisti, direttori ed assuntori dei lavori

Art. 5 - Domanda di autorizzazione

Art. 6 - Documenti a corredo della domanda di autorizzazione

Art. 7 - Presentazione della domanda di autorizzazione

Art. 8 - Istruzione ed esame delle domande di autorizzazione - pareri obbligatori

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA - DETERMINAZIONI DEL
SINDACO

Art. 9 - Commissione Edilizia - Composizione - Durata

Art. 10 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art. 11 - Sedute della Commissione Edilizia

Art. 12 - Sottocommissione Edilizia Compiti

Art. 13 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda di autorizzazione

Art. 14 - Pubblicità delle licenze di costruzione - ricorsi

Art. 15 - Volturazioni

Art. 16 - Varianti al progetto

Art. 17 - Validità - decadenza - rinnovo
della licenza

Art. 18 - Licenze in deroga

Art. 19 - Annullamento d'ufficio della li-
cenza.

CAPO IV - ESECUZIONE DELLA LICENZA

Art. 20 - Punti di linea e di livello - I-
nizio dei lavori

Art. 21 - Direttore e Assuntore dei lavori

Art. 22 - Assetto del cantiere

Art. 23 - Occupazione temporanea e manomis-
sione di suolo pubblico

Art. 24 - Comunicazioni obbligatorie - Ispe-
zioni

CAPO V - AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

Art. 25 - Opere soggette ad autorizzazioni
di abitabilità o di agibilità

Art. 26 - Domanda e procedura per l'autoriz-
zazione di abitabilità e di agibili-
tà

TITOLO II - CARATTERISTICHE DI ABITABILITA' - PARAMETRI EDILIZI - DISTANZA TRA I FABBRICATI - PRE- SCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE - ANTINCENDIO - ANTISISMICHE

CAPO I - CARATTERISTICHE DI ABITABILITA'

Art. 27 - Classificazione dei locali

Art. 28 - Caratteristiche dei locali di a-
bitazione - Categoria A -

Art. 29 - Caratteristiche dei locali acces-
sori o di servizio Categoria S

Art. 30 - Locali per il gioco dei bambini

Art. 31 - Chiostrine

Art. 32 - Sottotetti

Art. 33 - Piani interrati e seminterrati

CAPO II - PARAMETRI EDILIZI - INDICE DI VISUALE LIBERA - DISTANZA FRA I FABBRICATI

Art. 34 - Parametri edilizi

Art. 35 - Applicazione dell'indice di visuale libera

Art. 36 - Corpi aggettanti

CAPO III - PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE - IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 37 - Salubrità del terreno

Art. 38 - Orientamento e riscontro d'aria

Art. 39 - Isolamento dell'umidità

Art. 40 - Isolamento termico

Art. 41 - Isolamento acustico

Art. 42 - Impianti di fognatura

Art. 43 - Impianti igienici

Art. 44 - Impianti idrici

Art. 45 - Impianti termici e di condizionamento

Art. 46 - Impianti di aerazione e di ventilazione

Art. 47 - Impianti elettrici

Art. 48 - Collegamenti verticali - scale - ascensori - montacarichi

Art. 49 - Edilizia pubblica e sovvenzionata

CAPO IV - NORME ANTINCENDIO - ANTISISMICHE

Art. 50 - Norme antincendio e antismog

Art. 51 - Norme antisismiche

TITOLO III - DECORO URBANO

CAPO I - ELEMENTI DI DECORO URBANO

Art. 52 - Elementi di decoro urbano

Art. 53 - Coperture

Art. 54 - Elementi aggettanti

Art. 55 - Manutenzione degli edifici

Art. 56 - Tabelle stradali e numeri civici

Art. 57 - Cartelli indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

Art. 58 - Mostre - vetrine - insegne

Art. 59 - Marciapiedi e porticati

Art. 60 - Depositi di materiali

CAPO II - ZONE VERDI E PARCHI

Art. 61 - Zone verdi e parchi

CAPO III - PRESCRIZIONI VARIE

Art. 62 - Intercapedini - griglie di aera-
zione

Art. 63 - Uscite dalle autorimesse rampe

Art. 64 - Recinzioni

Art. 65 - Cassette per corrispondenza

Art. 66 - Locali per deposito temporaneo di
rifiuti solidi urbani

TITOLO IV - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

CAPO I - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA

Art. 67 - Domanda di autorizzazione

Art. 68 - Documenti a corredo della domanda

Art. 69 - Proposta di convenzione

Art. 70 - Presentazione della domanda di auto-
rizzazione a lottizzare

Art. 71 - Procedura per il rilascio della au-
torizzazione

CAPO II - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA

Art. 72 - Poteri di iniziativa del Sindaco

TITOLO V - POTERI DI VIGILANZA DEL SINDACO - SANZIONI -

CAPO I - POTERI DI VIGILANZA DEL SINDACO - SANZIONI -
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO CONSEGUENTI A VIO-
LAZIONI

Art. 73 - Poteri di vigilanza del Sindaco

Art. 74 - Sanzioni

Art. 75 - Provvedimenti del Sindaco conseguen-

ti all'accertamento di violazioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 - Opere già autorizzate

Art. 77 - Antenne radio e T.V.

Art. 78 - Entrata in vigore del Regolamento E
diligio

101

REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Oggetto del regolamento e autorizzazione edilizia.

ART. 1

- Oggetto del Regolamento -

Il presente regolamento - redatto ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla Legge 6 Agosto 1967, numero 765 - disciplina l'esercizio dell'attività edilizia nell'ambito del territorio del Comune di S. Martino in Rio.

CAPO II - DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAMI DEI PROGETTI -
PARERI -

ART. 2

- Opere soggette ad autorizzazione -

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di lottizzazioni o di opere di urbanizzazione, deve munirsi di apposita autorizzazione del Sindaco. L'autorizzazione occorre anche per apportare varianti ad opere e a progetti già autorizzati e per le opere da eseguirsi da privati su aree del demanio pubblico.

In particolare, sono soggette ad autorizzazione:

- a) le lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
- b) le opere di urbanizzazione;
- c) le nuove costruzioni;
- d) gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ricostruzioni, anche parziali;
- e) le trasformazioni della distribuzione interna, i restauri, i riattamenti di fabbricati;
- X f) le modifiche della destinazione d'uso;
- g) le modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
- h) le demolizioni;
- i) le costruzioni, i restauri, le modifiche, le demolizioni, e le ricostruzioni di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;
- ⑦ l) gli scavi, i rinterri, i muri di sostegno e rilevati in genere, le fognature e gli acquedotti;
- m) le edicole e monumenti funerari in genere;
- n) l'abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
- X o) l'apertura e la modificazione di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;
- p) la costruzione o la trasformazione di vetrine, monumen

ti, tettoie, pensiline nonchè l'installazione di insegne, mostre, cartelli od infissi pubblicitari od indicatori, tende solari all'esterno degli edifici, anche provvisori, in luoghi pubblici, o prospettanti luoghi pubblici;

- q) l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione dei fabbricati, qualora comportino l'installazione di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;
- r) l'installazione nei suoli pubblici di condutture elettriche, telefoniche, del gas ecc., sia da parte di privati che di Società concessionarie;
- s) i rivestimenti, le decorazioni e la tinteggiatura di edifici.

Per le opere soggette ad autorizzazione, è consentita la presentazione di preprogetti, da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia, al fine di ottenere un parere preliminare od orientativo per la redazione del progetto. Il parere di massima favorevole espresso sul preprogetto non costituisce autorizzazione ad eseguire le opere.

ART. 3

- Opere non soggette ad autorizzazione -

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) le opere da eseguirsi da Amministrazioni Statali su terreni demaniali, per le quali si applica la speciale disciplina prevista dagli artt. 29 e 31 2° comma della vigente legge urbanistica;
- b) le opere pubbliche da eseguirsi dal Comune;
- c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
- d) le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati, tranne quelle riguardanti gli edifici tutelati ai sensi della Legge 1 Giugno 1939 n. 1089, purchè non comportino modificazioni o trasformazioni dei medesimi ovvero variazioni delle strutture o della disposizione dei locali;
- e) le opere indifferibili ed urgenti per motivi di pubblica incolumità, quelle ordinate dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria;
- f) le opere esentate per espressa disposizione legislativa.

ART. 4

- Progettisti, direttori ed assuntori dei lavori -

La progettazione e la direzione delle opere soggette a licenza edilizia devono essere effettuate, nell'ambito delle rispettive competenze, da tecnici abilitati all'esercizio della professione.

In particolare, per le opere e le strutture in conglomerato cementizio, la progettazione, i calcoli e la direzione dei lavori devono essere effettuati da Ingegneri o Architetti in possesso dei requisiti prescritti dal R.D. 16 Novembre 1939, n. 2229.

Gli assuntori delle opere, specialmente per quanto riguarda le costruzioni in conglomerato cementizio, devono essere abilitati ovvero avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità relativa all'esecuzione delle opere stesse.

ART. 5

- Domanda di Autorizzazione -

La domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco de
ve essere sottoscritta:

- a) dal committente dell'opera o dal suo legale rappre-
sentante;
- b) dal proprietario dell'area edificatoria o dal suo le-
gale rappresentante ovvero, qualora si tratti di demo-
lizioni, dal proprietario dell'opera da demolire;
- c) dal progettista;
- d) dal direttore dei lavori, ove sia stato nominato;
- e) dall'assuntore dei lavori, ove sia stato nominato.

I soggetti sopraelencati devono altresì indicare, la pro-
pria residenza o il domicilio al quale desiderano che
siano inviate le comunicazioni del Sindaco concernenti
la domanda ed hanno altresì l'onere di comunicarne imme-
diatamente ogni eventuale variazione successiva.

Qualora non preesistano le opere di urbanizzazione prima-
ria, ovvero in mancanza della previsione da parte del Co-
mune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio,
il richiedente deve assumere l'obbligo di procedere alla
attuazione delle medesime contemporaneamente alle costru-
zioni oggetto della licenza.

ART. 6

- Documenti a corredo della domanda di autorizzazione -

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai documenti atti a consentire una esauriente valutazione della regolarità e della legittimità dell'opera progettata, in relazione allo stato di fatto e di diritto. Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale, la documentazione deve essere presentata in duplice copia. Per quelle la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, la documentazione deve essere presentata in quadruplica copia.

I documenti richiesti in relazione alle varie categorie delle opere previste dall'art. 2 secondo comma, sono precisati nella tabella posta in calce al presente articolo e devono avere i seguenti requisiti:

- 1) questionario statistico e scheda del terreno;
- 2) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
- 3) planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle proprietà con finanti per una profondità di almeno 20 metri dai confini, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, degli alberi di alto fusto esistenti e di ogni eventuale altro particolare di rilievo;
- 4) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- 5) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, in cui sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze - l'opera progettata. In essa devono essere rappresentati: l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine, la sistemazione della zona non edificata - posteggi, piazzali di sca

rico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, giardini, ecc. - le recinzioni, gli ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;

- 6) disegni, in scala 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera, con indicazione:
- a) della destinazione d'uso dei locali;
 - b) delle quote planimetriche ed altimetriche;
 - c) della dimensione delle aperture, con distinzione delle parti apribili e fisse;
 - d) dei rapporti di illuminazione;
 - e) degli ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei servizi;
 - f) dell'ubicazione e dimensioni delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
 - g) delle strutture portanti - C.A., acciaio, muratura, ecc.;
 - h) delle pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonché della rete di fognatura bianca e nera - pozzi d'ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.;
 - i) dei materiali di copertura, del senso delle falde e delle pendenze, dei volumi tecnici, camini, gronde e relativi punti di calata dei pluviali, dei lucernari, ecc.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di planimetrie generali, in scala 1:200, corredate dalle piante delle singole cellule in scala 1:50.

Qualora si tratti di progetto di edificio comunicante con altro edificio esistente, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi;

- 7) disegni quotati, in scala 1:100, delle sezioni dell'opera in relazione all'ambiente circostante, alle lar-

ghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra delle linee di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;

- 8) disegni, a semplice contorno, in scala 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto.

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti.

I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali impiegati e del loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;

- 9) disegni, in scala non inferiore a 1:20, dei particolari progettuali costruttivi e decorativi, con indicazione dei materiali impiegati, del loro trattamento e colore;

- 10) rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:200, degli edifici da demolire, e documentazione fotografica;

- 11) disegni, in scala non inferiore 1:100, contenenti, oltre alle indicazioni di cui al n. 6, le seguenti visualizzazioni:

a) senza campitura, le opere da conservare;

- b) con campitura grigia, le opere da demolire;
- c) con campitura nera, le opere da costruire;
- d) con campitura tratteggiata, le opere da sostituire.

I prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala con la medesima grafia;

- 12) relazione illustrativa. In essa dovranno essere poste in evidenza le conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività alla quale l'opera è destinata;
- 13) dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare, a norma degli artt. 6 e 7 della legge 5 marzo 1963 n. 246;
- 14) nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalla legge;
- 15) nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti, nei casi previsti dalla legge o dal Piano Regolatore Generale ovvero quando il Sindaco ne ravvisi l'opportunità;
- 16) nulla osta, rispettivamente, del Compartimento dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale per le costruzioni da eseguire fuori dai Centri abitati ai margini delle strade statali o delle strade provinciali, nonché per gli allacciamenti, innesti o accessi delle strade private a quelle anzidette.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3-5-6-7-8-9-10-11 devono essere piegati secondo il formato UNI.

Tutte le tavole di cui al precedente comma e la relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista, il quale dovrà altresì indicare l'Ordine o il Collegio professionale cui è iscritto.

ART. 7

- Presentazione della domanda di autorizzazione -

La domanda di autorizzazione, corredata dai documenti di cui al precedente art. 6, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale il quale, dopo averne controllato la regolarità e la completezza, rilascia al richiedente apposita ricevuta con indicazione della data di ricevimento della domanda.

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 2)		QUESTIONARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		SCHEDA TERRENO	ESTRATTO AUTENTICO DI MAPPA	PLANIMETRIA STATO DI FATTO RAPPRESENTAZIONE	FOTOGRAFIE STATO DI FATTO	PLANIMETRIA RAPP. 1:2000	PIANTA RAPP. 1:100	SEZIONI RAPP. 1:100	PROSPETTI RAPP. 1:100	PARTICOLARI RAPP. 1:20	RILIEVO EDIF. DA DEMOLIRE	DEMOLIZIONE RICO STRAIPIONE RAPP. 1:100	RELAZIONE	VALUTAZIONE VALORE	NO. VIGILI NEL FUOCO	NO. SOPRAN- NOMENTI	NO. ACQUEDOTTI STRAB. STATALI E PROVINCIALI		
A	LOTTIZZAZIONE DI AREE																		VEDI ART. 68
B	OPERE DI URBANIZZAZIONE																		3
B1	PREPROGETTO																		
C	NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI																		2
D	AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, RICOSTRUZIONI ANCHE PARZIALI																		
E1	TRASFORMAZIONI INTERNE RIATTAMENTI DEI FABBRICATI																		2
E2	RESTAURI																		
F	MODIFICHE DELLA DESTINAZIONE D'USO																		
G	MODIFICHE NELL'UBICAZIONE DI COSTRUZIONI TRASFERIBILI																		
H	DEMOLIZIONI																		
I	COSTRUZIONE, RESTAURO, MODIFICA, DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA, CANCELLATE, RECINZIONI PROSPICIENTI SPAZI DI USO PUBBLICO, CHIUSCHI																		
J	SCAM, RIVERTERI, MURI DI SOSTEGNO E RILEVATI IN GENERE, FOGNATURE, ACQUEDOTTI																		
K	EDICOLE, MONUMENTI FUNEBRI IN GENERE																		
L	ABBATTIMENTO DI ALBERI IN PARCHI E GIARDINI PRIVATI O IN COMPLESSI ALBERATI DI VALORE																		
M	APERTURE O MODIFICA DI ACCESSI PRIVATI SULLE FRONTI STRADALI O SU AREE PUBBLICHE																		3
N	P1 COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE VETRINE COLLOCAMENTO INSEGNE, MOSTRE, CARTELLI, AFFISSI PUBBLICI, TARI, MEMORIE TESTATE, PENSILINE, VERANDE, TENDI																		
N	P2 MONUMENTI																		2
O	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSTALLAZIONE DI POSTEGGI, SCALE MOBILI, PONTI VOLANTI																		
P	CONDUTTURE ELETTRICHE TELEFONICHE, TURAZIONI GAS																		
Q	RIVESTIMENTI, DECORAZIONI, TINTEGGI DI EDIFICI																		

È SOTTOPOSTO AD UN FASCIO DI MASSIMA PER OTTENERE LA LICENZA EDILIZIA E NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI CUI SONO ESSENTI I CONTENUTI DI CUI È COMPLESSIVO.

OVVE DEL CASO CHE LE ZONE SINDACALI NON SIANO RAPPRESENTATE DAL PROGETTO.

FUORI DEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO E DEGLI INDICAMENTI PREVISTI DAL P.R.G. P.d.F.

IN SCALA 1:2000 PER I TINTEGGI (IN SOSTITUZIONE DEI PROSPETTI)

ART. 8

- Istruzione ed esame delle domande di autorizzazione - pareri obbligatori -

Le domande di autorizzazione, previa istruzione formale dell'Ufficio Tecnico Comunale, devono essere sottoposte al parere dei seguenti organi comunali:

- a) dell'Ufficiale Sanitario;
- b) del Veterinario Comunale, qualora si tratti di fabbricati destinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- c) della Commissione Edilizia.

Art. 10

- Attribuzioni della Commissione Edilizia -

La Commissione Edilizia esprime il proprio parere:

- a) sull'interpretazione del presente regolamento e sulle eventuali proposte di modifica;
- b) sui progetti dei piani regolatori generali, dei piani particolareggiati di esecuzione, delle lottizzazioni;
- c) sui progetti delle opere soggette a licenza edilizia e sui preprogetti;
- d) sui progetti delle opere pubbliche del Comune;
- e) sul rinnovo di licenze edilizie;
- f) sulle questioni concernenti la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano e naturale.

La Commissione Edilizia può delegare le proprie attribuzioni alla Sottocommissione Edilizia di cui all'Art. 12, limitatamente ai progetti relativi alle opere elencate all'Articolo 2 lettere f), h), l), m), o), p), q), r), del presente regolamento.

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA - DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ART. 9

- Commissione Edilizia - Composizione - durata -

Fanno parte della Commissione Edilizia Comunale:

a) quali membri di diritto:

- 1) il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- 2) l'Assessore all'Urbanistica;
- 3) il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato;
- 4) l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato;
- 5) il Comandante del Corpo provinciale dei Vigili del fuoco o un suo delegato;
- 6) il Capo Sezione Urbanistica o un suo delegato;
- 7) il Capo Sezione Edilizia Privata;

b) quali membri elettivi nominati dal Consiglio Comunale:

- 1) un architetto, un ingegnere e un geometra scelti da terne designate dai rispettivi Ordini o Collegi professionali;
- 2) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale dalla stessa designato;
- 3) un esperto scelto tra le persone designate dalle unioni provinciali confederali dei sindacati aderenti alla C.G.I.L., alla C.I.S.L. e alla U.I.L.;
- 4) un esperto designato dall'Associazione dei Costruttori Edili;
- 5) un esperto scelto fra le persone designate dalle Associazioni Provinciali dei Commercianti;
- 6) un esperto scelto fra le persone designate dalle Associazioni Provinciali degli Artigiani;
- 7) un esperto scelto fra le persone designate dalle Organizzazioni Provinciali delle Cooperative;
- 8) un esperto scelto fra le persone designate dalle Organizzazioni Provinciali dei Contadini.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica due anni e possono essere rieletti.

I Commissari di nomina consiliare decadono dall'Ufficio quando risultino assenti, senza giustificato motivo: per tre sedute consecutive.

In caso di cessazione o di decadenza dall'Ufficio dei Commissari di nomina consiliare, il Consiglio Comunale provvede, su richiesta del Sindaco, alla loro sostituzione.

In tal caso, i Commissari sostituiti durano in carica fino al compimento del mandato biennale dei Commissari sostituiti.

Ai Commissari è attribuito un gettone di presenza in misura uguale a quello previsto per le Commissioni delle Amministrazioni dello Stato.

Ai Commissari di nomina consiliare residenti fuori del territorio del Comune, viene corrisposto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di viaggio.

Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia sono esercitate, senza diritto di voto, da un impiegato comunale designato dal Sindaco.

- Sedute della Commissione Edilizia -

La Commissione Edilizia si riunisce nella Residenza Municipale ordinariamente una volta alla settimana e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritiene opportuno. La Commissione è convocata dal Presidente mediante invito scritto.

Per la validità delle sedute della Commissione, devono intervenire almeno nove membri, tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi stessi elaborati o alla cui esecuzione essi siano comunque interessati.

Il Presidente può designare di volta in volta, scegliendoli tra i Commissari, i relatori sui singoli progetti.

La Commissione ha facoltà di invitare i progettisti a fornire chiarimenti sui progetti in esame.

I processi verbali delle sedute della Commissione devono essere raccolti in un apposito registro e devono contenere la motivazione del parere dato, nonché l'indicazione dei voti favorevoli o contrari, delle astensioni, e delle eventuali dichiarazioni di voto.

I processi verbali devono essere firmati dal Presidente, dal Segretario, e da almeno due membri della Commissione.

Il Segretario riferisce sommariamente del parere espresso dalla Commissione in calce alla domanda di autorizzazione.

ART. 12

- Sottocommissione edilizia - compiti -

La Sottocommissione edilizia esprime il proprio parere soltanto sui progetti di cui all'art. 2 lett. f)-f)-1)-m)-o)-p)-q)-r)- del presente regolamento.

Essa è composta:

- a) dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
- c) dal Capo Sezione Edilizia Privata;
- d) da uno dei membri elettivi scelto a turno dalla Commissione Edilizia;

La Sottocommissione Edilizia è convocata per iscritto dal Presidente, ordinariamente una volta alla settimana e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritiene opportuno.

Per la validità delle sedute della Sottocommissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

I pareri devono essere adottati alla unanimità. In caso contrario, la domanda di autorizzazione deve essere sottoposta alla Commissione Edilizia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 11.

ART. 13

- Determinazioni del Sindaco sulla domanda di autorizzazione -

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di autorizzazione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco, tranne che nei casi di cui agli artt. 18 e 71.

L'autorizzazione è notificata unitamente a una copia dei disegni approvati e vistati.

L'autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti dei terzi.

Scaduto il termine di sessanta giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'accettazione dell'impegno del richiedente di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza, eccezione fatta per costruzioni al servizio dell'agricoltura ovvero destinate alla conduzione di fondi nelle zone rurali;
- b) qualora si tratti di costruzione nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione, all'impegno della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza;
- c) alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale delle ricevute attestanti il versamento delle quote stabilite dalla Legge a favore della Casse Nazionali di Previdenza dei tecnici progettisti.

ART. 14

- Pubblicità delle licenze di costruzione - ricorsi -

Dell'avvenuto rilascio della licenza di costruzione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, della domanda di autorizzazione edilizia, della copia della licenza edilizia in atti e dei relativi elaborati di progetto, e ricorrere contro il rilascio della licenza stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

ART. 15

- Volturazioni -

Il trasferimento della licenza edilizia può essere richiesto dagli eredi o dagli aventi causa a titolo particolare dal titolare della licenza, mediante apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco, corredata dal titolo di legittimazione.

Il Sindaco provvede alla volturazione della licenza previo accertamento della legittimazione dei richiedenti.

I termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria non subiscono alcuna modificazione per effetto della variazione di intestazione.

ART. 16

- Varianti -

Qualora, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso di opera, si manifesti la necessità o l'opportunità di introdurre varianti a un progetto edilizio già autorizzato, il titolare della licenza deve munirsi di apposita autorizzazione di variante.

Agli effetti del presente regolamento, per "variante" si intende un progetto che, pur prevedendo modifiche e innovazioni di carattere sostanziale o formale rispetto a quello originariamente autorizzato, possa tuttavia considerarsi prevalentemente confermativo del medesimo.

In tal caso, i termini di validità e di decadenza relativi al progetto originariamente autorizzato restano invariati.

Qualora, invece, il progetto di variante contenga modifiche o innovazioni tali da dar luogo a una radicale revisione delle originarie previsioni, deve considerarsi del tutto nuovo e sostitutivo del primo, con la conseguenza che la sua eventuale autorizzazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come una nuova e autonoma licenza edilizia.

ART. 18

- Licenze in deroga -

La facoltà di derogare alle norme del presente regolamento nonché alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di S. Martino può essere esercitata dal Sindaco soltanto nei casi in cui:

- a) si tratti di edifici e impianti pubblici, cioè di edifici e impianti appartenenti ad Enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico;
- b) si tratti di edifici e impianti di interesse pubblico, cioè di edifici e impianti che, indipendentemente dalla qualità del soggetto cui appartengono, sono destinati a finalità pubbliche.

Tale facoltà è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici, su rapporto della Sezione Urbanistica e della Sovrintendenza ai Monumenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.

Il rilascio della licenza edilizia in deroga deve essere preceduto:

- 1) dalla istanza di deroga diretta al Sindaco, corredata dalla relativa documentazione;
- 2) dal parere della Commissione Edilizia;
- 3) dalla deliberazione consiliare;
- 4) dal rilascio del nulla osta da parte della Regione.

ART. 17

- Validità - decadenza - rinnovo della licenza edilizia -

La licenza edilizia ha una validità di dodici mesi decorrenti dalla data della notifica della licenza stessa.

I lavori ai quali la licenza si riferisce devono essere iniziati entro il suddetto termine di validità.

In caso contrario, la licenza decade.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, tranne nel caso in cui i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Il rinnovo della licenza edilizia è consentito soltanto nel caso in cui la richiesta di rinnovazione venga presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di decadenza della precedente licenza.

In tal caso, il richiedente può fare riferimento alla documentazione relativa alla licenza decaduta.

ART. 19

- Annullamento d'ufficio della licenza edilizia -

L'annullamento d'ufficio della licenza edilizia può essere disposto dal Sindaco nei seguenti casi:

- a) allorchè l'annullamento sia stato espressamente previsto nella licenza edilizia come conseguenza diretta dell'inosservanza di specifiche prescrizioni contenute nella licenza stessa;
- b) allorchè la licenza edilizia sia stata rilasciata in base a un errato presupposto determinato dall'azione fraudolenta del richiedente, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata per errore, sulla base di presupposti non rispondenti alla realtà.

CAPO IV - ESECUZIONE DELLA LICENZA

ART. 20

- Punti di linea e di livello - inizio dei lavori -

Il titolare della licenza edilizia deve richiedere per iscritto al Sindaco, con un congruo termine di preavviso rispetto alla data prevista per l'inizio dei lavori, di provvedere alla consegna dei punti fissi di linea e di livello. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede ad effettuare tale operazione, da eseguirsi a spese del richiedente, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Della effettuazione delle suddette operazioni viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il titolare della licenza edilizia ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Sindaco la data di effettivo inizio dei lavori, a mezzo lettera raccomandata.

A tal fine, qualora la data di effettivo inizio dei lavori coincida con quello di consegna dei punti fissi di linea e di livello, sarà sufficiente farne menzione nel verbale stesso.

ART. 21

- Direttore ed assuntore dei lavori -

Prima della data di effettivo inizio dei lavori, il titolare della licenza edilizia deve comunicare per iscritto al Sindaco il nominativo, la qualifica, la residenza e il domicilio del direttore e dell'assuntore dei lavori, tranne il caso in cui tali indicazioni siano già contenute nella domanda di autorizzazione di cui all'art. 5.

A loro volta, il direttore e l'assuntore dei lavori devono comunicare al Sindaco - anche mediante atti separati, e in ogni caso prima dell'effettivo inizio dei lavori - l'accettazione dei rispettivi incarichi.

Il Committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e del presente regolamento, nonché delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia, ed hanno l'onere di comunicare immediatamente al Sindaco ogni eventuale variazione dei rapporti intercorrenti fra i medesimi.

ART. 22

- Assetto del cantiere - obbligo di ostensione della licenza edilizia e dei progetti -

Ogni cantiere deve essere recintato e mantenuto sgombro da materiali di rifiuto o dannosi.

Qualora il cantiere sorga in zona abitata prospiciente spazi pubblici o aperti al pubblico, deve essere provvisto di apposite segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne, a bande bianche e rosse, e notturne a luci rosse, nonchè di dispositivi rifrangenti e di eventuali punti luce integrati della illuminazione stradale.

Il cantiere deve altresì essere provvisto di una apposita tabella, visibile e leggibile dall'esterno, recante l'indicazione dell'opera nonchè i nominativi del titolare della licenza, del progettista, del direttore, dell'assuntore e dell'assistente dei lavori nonchè, ove del caso, del calcolatore delle strutture.

La licenza edilizia e una copia dei disegni approvati devono essere conservate in cantiere, a disposizione dell'Autorità Comunale e Statale, finchè la costruzione non sia stata dichiarata abitabile.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme vigenti in materia di responsabilità civile per danni o molestia arrecati a persone e a cose, nonchè alle disposizioni contenute nelle leggi speciali riguardanti la prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro.

ART. 23

- Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico -

Nel caso in cui, per esigenze di cantiere o per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, si renda necessaria la occupazione di suolo pubblico, il titolare della licenza e dilizia deve munirsi della concessione comunale all'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Alla domanda di concessione deve essere allegata una planimetria delimitante esattamente l'area pubblica da includere entro il recinto del cantiere.

La concessione, rinnovabile ogni sei mesi, è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché al versamento di una cauzione per la rimessa in pristino delle aree pubbliche occupate.

Il deposito cauzionale sarà restituito solo dopo novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino e, in ogni caso, previo accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico, che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte.

ART. 24

- Comunicazioni obbligatorie - Ispezioni -

Tutti gli atti o i fatti che possono comunque interessare l'attività di vigilanza dell'Autorità Comunale in relazione alle varie fasi dei lavori, devono essere tempestivamente denunciati per iscritto al Sindaco.

In particolare, specialmente quando si tratti di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali, dovrà essere data immediata comunicazione:

- a) dell'effettivo inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e di livello di cui all'art. 20;
- b) del completamento del rustico, per l'accertamento della rispondenza della volumetria generale dell'edificio a quella di progetto;
- c) dell'ultimazione dei lavori, al fine dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità di cui agli artt. 25 e 26, nonchè per gli effetti di cui all'art. 17 - 4° comma.

Degli accettamenti effettuati nel corso dei sopralluoghi deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una deve essere custodita in cantiere.

In ogni caso, e indipendentemente dall'esito dei controlli effettuati, la responsabilità per la violazione delle norme giuridiche vigenti come pure per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nella licenza edilizia rimane interamente a carico del titolare della licenza, del direttore e dell'assuntore dei lavori.

Qualora nel corso dei lavori siano reperiti oggetti o frammenti di oggetti ovvero terreni di valore archeologico, storico o artistico, del ritrovamento deve essere data immediata comunicazione al Sindaco e alla Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia - Romagna.

CAPO V - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

ART. 25

- Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità o di agibilità.

Nella costruzione di nuovi edifici o di parti di essi, come pure nei casi di ricostruzione, sopraelevazione o modificazione dei medesimi, devono essere osservate, oltre le norme generali e speciali in materia urbanistico-edilizia, anche le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, e nel regolamento comunale di igiene.

Al fine dell'accertamento dell'idoneità delle costruzioni allo svolgimento delle funzioni cui sono destinate, il titolare della licenza edilizia, prima di iniziare in qualsiasi modo l'utilizzazione delle costruzioni, deve munirsi dell'autorizzazione del Sindaco all'abitabilità o all'agibilità delle medesime.

ART. 26

-- Domanda e procedura per la autorizzazione alla abitabilità o all'agibilità. -

Il titolare della licenza edilizia, ad avvenuta ultimazione dei lavori e previo collaudo statico dei medesimi, deve inoltrare al Sindaco apposita domanda in bollo diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità delle costruzioni, allegando il certificato di collaudo.

Successivamente al ricevimento della domanda i competenti uffici comunali devono effettuare le ispezioni dirette ad accertare:

- a) la conformità della costruzione al progetto approvato nonchè l'osservanza delle prescrizioni fissate nella licenza edilizia;
- b) la corrispondenza dei locali e dei relativi impianti alle norme igienico - sanitarie vigenti.

A tal fine, il titolare della licenza edilizia nonchè il direttore e l'assuntore dei lavori devono essere preavvertiti affinchè siano posti in grado di presenziare ai suddetti accertamenti.

L'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità è rilasciata dal Sindaco entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, qualora risulti la regolarità della costruzione e, in ogni caso, previa presentazione delle ricevute comprovanti il pagamento della tassa governativa e dei diritti comunali relativi.

ART. 26

- Domanda e procedura per la autorizzazione alla abitabilità o all'agibilità. -

Il titolare della licenza edilizia, ad avvenuta ultimazione dei lavori e previo collaudo statico dei medesimi, deve inoltrare al Sindaco apposita domanda in bollo diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità delle costruzioni, allegando il certificato di collaudo.

Successivamente al ricevimento della domanda i competenti uffici comunali devono effettuare le ispezioni dirette ad accertare:

- a) la conformità della costruzione al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni fissate nella licenza edilizia;
- b) la corrispondenza dei locali e dei relativi impianti alle norme igienico - sanitarie vigenti.

A tal fine, il titolare della licenza edilizia nonché il direttore e l'assuntore dei lavori devono essere preavvertiti affinché siano posti in grado di presenziare ai suddetti accertamenti.

L'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità è rilasciata dal Sindaco entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, qualora risulti la regolarità della costruzione e, in ogni caso, previa presentazione delle ricevute comprovanti il pagamento della tassa governativa e dei diritti comunali relativi.

ARTICOLO II - CARATTERISTICHE DI ABITABILITA' - PARAMETRI EDILIZI DISTANZA TRA I FABBRICATI - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE - ANTINCENDIO - ANTISISMICHE.

CAPO I - CARATTERISTICHE DI ABITABILITA'

ART. 27

- Classificazione dei locali -

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tutti i locali si dividono nelle seguenti categorie:

CATEGORIA A - comprendente i locali di abitazione;

CATEGORIA B - comprendente i locali accessori e di servizio. Sono considerati locali di abitazione gli ambienti nei quali la permanenza delle persone ha carattere di abitualità e di continuità.

• I locali di abitazione si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

A₁ - a) Soggiorni, pranzi, cucine di superficie superiore a mq. 7,00, camere da letto;

- b) Uffici, aule scolastiche, sale da lettura;

A₂ - a) Negozi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

- b) Laboratori tecnico-scientifici, servizi igienici in edifici di cura ed ospedalieri;

- c) Officine meccaniche, laboratori industriali ed artigianali, cucine per collettività ed altri ambienti di lavoro;

- d) Parti di autorimesse in cui si effettuano riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

- e) Magazzini, depositi o archivi il cui funzionamento comporti una prolungata permanenza delle persone.

Sono considerati locali accessori o di servizio gli ambienti in cui la permanenza delle persone non si prolunga oltre il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle specifiche funzioni o delle operazioni a cui gli ambienti stessi sono destinati, sempre che tale permanenza non abbia carattere di abitudine o di continuità.

I locali accessori o di servizio si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

- S₁ - Cucine di superficie inferiore a 7 metri quadrati, servizi e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;
- S₂ - a) Scale che collegano più di due piani;
- b) Corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie ovvero 10 metri di lunghezza;
- c) Magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico e di pulizia;
- d) lavanderie, stenditoi, legnaie e cantine;
- e) Stalle, porcilaie ecc.;
- S₃ - a) Disimpegni inferiori a 12 metri quadrati;
- b) Ripostigli e magazzini inferiori a 5 metri quadrati;
- c) Vani scala colleganti solo due piani;
- d) Autorimesse;
- e) Locali per macchine con funzionamento automatico. Per tali locali sono fatte salve le speciali disposizioni più restrittive degli Enti preposti alla sorveglianza, al controllo e alla gestione degli impianti suddetti.

I locali non espressamente compresi negli elenchi precedenti saranno classificati in via analogica dall'Amministrazione Comunale, udito il parere della Commissione Edilizia.

ART. 13

- Caratteristiche dei locali di abitazione - Categoria A -

Le misure minime lineari, superficiali e cubiche dei locali di abitazione compresi nella Categoria A non devono essere inferiori a:

- metri lineari 2;
- metri quadrati 8;
- metri cubi 24.

Per i locali destinati a negozi, le misure minime lineari, superficiali e cubiche non devono essere inferiori a:

- metri lineari 3;
- metri quadrati 20;
- metri cubi 60.

L'altezza netta minima dei locali di Categoria A non deve essere inferiore alle seguenti misure;

- per i locali della sottocategoria A₁ : H = ml. 2,40 $H_1 = 2,4$
- per i locali della sottocategoria A₂ : H = ml. 3,00 $H_2 = 3$

I locali appartenenti alla categoria A devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni.

I rapporti illuminanti minimi tra le superfici finestrate e le superfici pavimentate dei locali della sottocategoria A₁ non devono essere inferiori a:

- Per i locali alti mt. 3,00 : R.I. = 1/9
- Per i locali alti mt. 2,90 : R.I. = 1/8
- Per i locali alti mt. 2,80 : R.I. = 1/7
- Per i locali alti mt. 2,70 : R.I. = 1/6
- Per i locali alti mt. 2,60 : R.I. = 1/5
- Per i locali alti mt. 2,50 : R.I. = 1/4
- Per i locali alti mt. 2,40 : R.I. = 1/3

Per i locali della sottocategoria A₁ aventi un'altezza intermedia rispetto ai valori sopraindicati, il rapporto illuminante minimo si ottiene mediante interpolazione lineare.

Per i locali della Sottocategoria A₂, il rapporto illuminante non deve essere inferiore a $\frac{1}{10}$.

Le disposizioni precedenti non si applicano in casi di restauro o di risanamento conservativo di edifici vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero classificati di valore storico o monumentale o ambientale dalle previsioni del Piano Regolatore Generale.

$\frac{1}{10}$ 0,1

$\frac{1}{10}$ 0,11

$\frac{1}{10}$ 0,125

$\frac{1}{10}$ 0,14

0,16

$\frac{1}{10}$ 0,2

$\frac{1}{6}$ 0,15

$\frac{1}{6}$ 0,16

ART. 29

- Caratteristiche dei locali accessori o di servizio -
Categoria S -

L'altezza minima dei locali di Categoria S non deve essere inferiore a metri 2,20.

I locali di Categoria S - ad eccezione di quelli compresi nella Sottocategoria S_3 - devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni o da cavedi oppure devono essere dotati di impianti di ventilazione.

Per i locali della Sottocategoria S_1 , il rapporto illuminante minimo tra superficie finestrata e pavimentata non deve essere inferiore a $1/12$.

Per i locali della sottocategoria S_2 , il rapporto illuminante minimo non deve essere inferiore a $1/15$.

In tali casi, la superficie minima finestrata non potrà essere inferiore a mq. 0,40.

Per i locali della sottocategoria $S_2 - E$), destinati al ricovero o all'allevamento di animali, l'Amministrazione Comunale può dettare speciali prescrizioni in conformità alle tecniche di allevamento ed alle consuetudini agrarie, previo parere del Veterinario Comunale e dell'Ufficio Sanitario.

ART. 30

- Locali per gioco dei bambini -

Negli edifici di abitazione comprendenti più di due alloggi deve essere previsto un locale destinato al gioco dei bambini, nonché un locale da adibirsi a deposito per biciclette e carrozzine.

I locali destinati al gioco dei bambini - da ubicarsi preferibilmente al piano terreno al fine di essere direttamente collegati con gli spazi verdi esterni - oltre che avere le caratteristiche dei locali sottocategoria A₁, devono essere dimensionati in ragione di 5 mq/100 mq. di superficie utile.

In ogni caso, tali locali non possono avere superficie inferiore a mq. 16.

La parete del locale - giochi prospiciente il vano-scala deve essere costruita in modo da agevolarne la sorveglianza.

Le superfici di tali locali non sono computate ai fini del calcolo della Superficie Utile.

ART. 31

- Chiostrine o cavedi -

La costruzione di chiostrine è consentita unicamente allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi.

Le chiostrine devono avere una superficie non inferiore a un quindicesimo della somma delle superfici dei muri che le delimitano.

In ogni caso, la distanza minima intercorrente fra muri finestrati e i muri non finestrati, ovvero fra opposti muri finestrati, non deve essere inferiore alle seguenti misure:

- a) ml. 3,00, se l'altezza della chiostrina è inferiore a 10 metri d'altezza;
- b) ml. 4,00, se l'altezza della chiostrina è compresa tra 10 e 16 metri;
- c) ml. 4,50, se l'altezza della chiostrina è superiore a 16 metri.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, per mezzo di corridoi o passaggi, e devono essere facilmente accessibili per la necessaria pulizia.

- Sottotetti -

I sottotetti devono essere destinati a locali compresi nella categoria S di cui all'articolo 29.

Tali locali possono essere destinati ad abitazione solo nel caso in cui:

- a) le misure minime lineari, superficiali e cubiche e i rapporti di illuminazione corrispondano a quelli previsti dall'art. 28, 1° e 5° comma;
- b) l'altezza media non sia inferiore a metri 2,40;
- c) l'altezza netta minima non sia inferiore a metri 1,80;
- d) il coefficiente di trasmissione termica (K) del solaio di copertura non sia superiore a $K = 1$.

ART. 33

- Piani interrati e seminterrati -

I Piani interrati e seminterrati devono essere destinati a locali compresi nella categoria S di cui all'art. 29.

I piani interrati possono essere destinati a locali compresi nella sottocategoria A₂ di cui all'art. 27, soltanto nel caso in cui:

- a) siano dotati di impianto di condizionamento;
- b) l'altezza minima non sia inferiore a metri 3,00;
- c) siano isolati dall'umidità.

I piani seminterrati possono essere destinati a locali compresi nella sottocategoria A₂ di cui all'art. 27 soltanto nel caso in cui:

- a) l'altezza minima non sia inferiore a metri 3,00;
- b) l'intradosso del solaio sporga di almeno metri 1,50 rispetto alla quota marciapiede, ovvero siano dotati di impianto di ventilazione o di condizionamento nei casi in cui, rispettivamente, il rapporto illuminante sia compreso fra $1/8$ e $1/12$, oppure sia inferiore a $1/12$.

CAPO II - PARAMETRI EDILIZI - INDICE DI VISUALE LIBERA -
DISTANZA FRA I FABBRICATI.

ART. 34

- Parametri edilizi -

Ai fini della progettazione e dell'esecuzione delle opere nonché della vigilanza sulle medesime, deve farsi riferimento ai seguenti parametri edilizi:

a) SU - SUPERFICIE UTILE DEI FABBRICATI

E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani del fabbricato, compresi vani ascensori e scale fuori ed entro terra, eccettuate le superfici relative:

- 1) - ai servizi ausiliari ad uso esclusivo degli inquilini;
- 2) - alle autorimesse e i relativi collegamenti verticali, nella misura non superiore a 1,5 mq. ogni 20 mc. di costruzione;
- 3) - alle cantine;
- 4) - ai servizi tecnici;
- 5) - ai portici di uso pubblico o privato;
- 6) - alle logge coperte e ai balconi.

b) SC - SUPERFICIE COPERTA DEI FABBRICATI

E' l'area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le superfici utili dei fabbricati.

c) HF - ALTEZZA DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

L'altezza delle fronti dei fabbricati è rappresentata:

- 1) - Per le fronti prospicienti le strade
dalla differenza tra le quote medie del marciapiede stradale e la linea orizzontale di intersezione tra il piano verticale della fronte e il piano dell'intradosso del solcio di copertura;

2). - Per le fronti non prospicienti le strade
dalla differenza tra le quote medie del piano di
campagna e la linea orizzontale di intersezione
fra il piano verticale di ciascuna fronte e il
piano dell'intradosso del solaio di copertura.

d) H - ALTEZZA DEI FABBRICATI

L'altezza dei fabbricati è rappresentata dalla media
delle altezze delle varie fronti calcolate secondo i
criteri del paragrafo c).

e) V - VOLUME DEI FABBRICATI

Il volume dei fabbricati è rappresentato dalla somma
dei prodotti delle superfici utili di ogni piano per
le relative altezze lorde misurate da pavimento a pa-
vimento.

f) VL - INDICE DI VISUALE LIBERA

L'indice di visuale libera serve a determinare la di-
stanza che deve reciprocamente intercorrere sia tra
le varie fronti di un fabbricato, che tra le fronti
di un fabbricato e i confini di zona, di proprietà
dei cigli stradali.

Il valore di tale indice è fissato, relativamente alle
varie zone del territorio comunale, dalle norme di At-
tuazione del Piano Regolatore Generale del Comune.

Per la determinazione delle distanze, si applica la
formula

$$D = VL \times H_f$$

(D = distanza; VL = indice di visuale libera; H_f = al-
tezza della fronte)

In ogni caso, la distanza minima non deve essere mai
inferiore a ml. 5.

Nella zona storica l'indice di visuale libera si appli-
ca esclusivamente nei casi previsti dall'art. 35 punto 4).

ART. 35

- Applicazione dell'indice di visuale libera -

1) Distanza delle fronti dei fabbricati dai confini

La distanza tra le fronti degli edifici e i confini di zona, di proprietà e dei cigli stradali, è determinata mediante l'applicazione dell'indice di visuale libera, sia che si tratti di fronti finestrate o non finestrate.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a ml. 5 (cfr. Tavola n. 1 - disegni a-b-c).

2) Distanza tra fabbricati sul medesimo lotto

a) la distanza fra i fabbricati situati sul medesimo lotto ed aventi fronti prospicienti, delle quali entrambe o anche una sola siano provviste di finestre illuminanti locali di abitazione, è data dalla somma delle distanze che competono alle singole fronti in base all'indice di visuale libera.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a ml. 10, eccezion fatta per le costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura e per gli allevamenti industriali compresi nelle zone agricole nonché per gli edifici industriali.

(cfr. tavola n. 2).

b) Qualora le fronti prospicienti non siano dotate di finestre illuminanti locali di abitazione, la distanza che deve intercorrere fra i fabbricati, si calcola in base all'indice di visuale libera relativa alla fronte più alta.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a metri 5.

(cfr. tavola n. 3).

c) Qualora le fronti siano parzialmente prospicienti, la misura della prospicienza non deve essere superiore alla distanza intercorrente fra i fabbricati. Nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti è vietata l'apertura di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione.
(cfr. tavola n. 4).

3) Applicazione dell'indice di visuale libera alle fronti di uno stesso fabbricato.

a) Qualora le fronti di uno stesso fabbricato siano disposte in modo da formare un angolo uguale o maggiore a 90° , le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera possono essere dotate di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione.

(cfr. tavola n. 5 - Disegno a).

b) Nel caso in cui le fronti siano disposte in modo da formare un angolo inferiore a 90° , le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera pertinenti a ciascuna fronte possono essere dotate esclusivamente di finestre illuminanti locali accessori o di servizio.

(cfr. tavola n. 5 - Disegno b).

c) Nel caso di rientranze plancoaltimetriche in uno stesso fabbricato, la distanza fra le fronti prospicienti provviste di finestre illuminanti locali di abitazione deve essere determinata applicando l'indice di visuale libera (cfr. tavola n. 6 - Disegno a), ad eccezione dei seguenti casi:

1) quando la profondità della rientranza sia inferiore o uguale alla sua larghezza. In tale caso, nella parete frontale della rientranza possono essere aperte finestre illuminanti locali di abitazione, mentre nelle altre pareti perimetrali della rientranza stessa possono aprirsi solo finestre

no due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

890. (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocate materie umide o esplosive o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza (844).

891. (Distanze per canali e fossi). Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non disporre in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpatura naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

892. (Distanze per gli alberi). Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, degli usi locali. Se gli usi e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune (880), purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

899. (Comunione di alberi). Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio (1105, 1108, 1109).

SEZIONE VII

DELLE LUCI E DELLE VEDUTE.

900. (Specie di finestre). Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi o di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (905 ss.).

901. (Luci). Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

- 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
- 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
- 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locali che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

902. (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci). L'apertura che non ha caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 90). Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

903. (Luci nel muro proprio o nel muro comune). Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro (1108); ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).

904. (Diritto di chiudere le luci). La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874, 875, 877).

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

905. (Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi). Non si possono aprire vedute dirette e balconi verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastre solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorchando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (908).

906. (Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique). Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino no sporto.

907. (Distanza delle costruzioni dalle vedute). Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 (1027 ss.).

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

SEZIONE VIII

DELLO STILLCIDIO.

908. (Scarico delle acque piovane). Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con grondaie o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica (1).

(1) Artt. 83 ss., 93 ss. T. U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, cit. sub art. 840, nota (1).

SEZIONE IX

DELLE ACQUE.

909. (Diritto sulle acque esistenti nel fondo). Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salvo le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli può anche disporre a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi (1094); ma, dopo essersi

illuminanti locali accessori o di servizio.
(cfr. tavola n. 6 - Disegno b).

2) Quando la profondità della rientranza sia superiore alla sua larghezza, nelle pareti perimetrali della rientranza stessa sono ammesse soltanto finestre illuminanti locali accessori o di servizio.

(cfr. tavola n. 6 - disegno c).

4) Applicazione dell'indice di visuale libera nella zona storica.

Nella zona storica, al fine della conservazione dei valori storici, architettonici e morfologici dell'ambiente urbano, l'indice di visuale libera si applica esclusivamente allo scopo di determinare la possibilità di aprire finestre illuminanti locali di Categoria A o S verso gli spazi privati situati all'interno degli edifici, tranne il caso in cui si tratti di edifici vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, ovvero classificati di valore storico o monumentale o ambientale dalle previsioni del Piano Regolatore Generale e nel caso di restauro o di risanamento conservativo degli edifici.

ART. 36

- Corpi aggettanti -

La sporgenza dei volumi aggettanti non deve superare $1/4$ della distanza della fronte del fabbricato dai confini di zona, di proprietà e dei cigli stradali, determinata applicando l'indice di visuale libera di cui all'art. 34 lettera f).


Qualora si tratti di volumi aggettanti di edifici contigui, la distanza minima dal confine di proprietà non deve essere inferiore a mt. 3,00.

Nel caso di unità abitative o immobiliari contigue, i volumi aggettanti devono essere posti ad una distanza non inferiore a metri 3,00 dai confini delle medesime.

I balconi, sia aperti che chiusi lateralmente, non si considerano agli effetti della determinazione della distanza della fronte dell'edificio dai confini di zona, di proprietà e del ciglio stradale.


La sporgenza massima dei balconi dalle fronti dei fabbricati non deve superare $1/4$ della distanza che compete alle fronti stesse in base all'applicazione degli indici di visuale libera.

Nel caso di unità abitative o immobiliari contigue, i balconi chiusi lateralmente devono essere posti ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dai confini delle medesime.




dati art. 50.

fig. a




dati art. 50.

fig. b




dati art. 50.
 dati art. 50.
 dati art. 50.
 dati art. 50.


fig. c




$$d = d_1 + d_2 = 1,4 + 1,4 = 2,8 \text{ m}$$



$d_1 = d_2 = 5 \text{ cm}$




pareti che ammettono solo finestre illuminanti locali di cat. S



pareti che consentono l'apertura di finestra di locali di categoria A

fig. (a)



pareti che ammettono l'apertura di finestre illuminanti locali di categoria S

fig.(b)




fig.(a)

pareti che consentono l'apertura di finestre di locali di categoria A





fig.(b)



$\frac{P}{L} > 1$

CAPO III - PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE - IMPIANTI
TECNOLOGICI.

ART. 37

- Salubrità del terreno -

E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonificazione e risanamento del medesimo.

Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti sia a garantire il drenaggio delle acque.

ART. 38

- Orientamento e riscontro d'aria -

Ogni unità d'abitazione, salvo i piccoli appartamenti delle case albergo, deve avere un doppio orientamento almeno angolare.

Ogni unità di abitazione deve avere almeno una fronte finestrata con orientamento EST - SUD - OVEST.

Ai fini dell'orientamento, non si tiene conto delle fronti non finestrate.

ART. 39

- Isolamento dalla umidità -

Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o mediante vespaio areato dello spessore di almeno 50 cm.

In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.

Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità mediante l'adozione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e i muri in elevazione.

Qualora nei piani interrati, seminterrati o fuori terra, siano previsti locali di Categoria A, i pavimenti di tali locali devono essere isolati dal sottostante vespaio, mediante strato impermeabile.

ART. 40

- Isolamento termico -

Le murature esterne devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a $K = 1,4$.

Le coperture, qualora i locali sottostanti siano destinati ad abitazione, devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a $K = 1$.

Le pareti di separazione fra due unità di abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a $K = 1,6$.

ART. 41

- Isolamento acustico -

Nelle nuove costruzioni, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ricostruzioni degli edifici, deve essere garantita una adeguata protezione contro i rumori.

A tal fine, sia le pareti esterne dei fabbricati, sia le pareti di separazione fra le unità di abitazione, sia i solai devono essere costruiti in modo da assicurare, nel campo delle frequenze da 100 a 3000 HZ, una attenuazione acustica minima di 50 dB.

Gli impianti tecnici generanti e trasmettenti rumori - come gli ascensori, gli impianti idrici, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, le autoclavi e gli scarichi verticali - devono essere isolati dalle strutture portanti e dalle murature dei fabbricati al fine di assicurare l'attenuazione dei rumori.

Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta, nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori.

ART. 42

- Impianti di fognatura -

Le acque nere devono essere convogliate nella rete della fognatura comunale, a mezzo di tubazioni poste ad una distanza di almeno un metro dai muri perimetrali degli edifici, previa interposizione di sifone ispezionabile a chiusura ermetica.

Qualora non esista la rete di fognatura comunale, le acque nere devono essere raccolte in fosse settiche poste ad una distanza di almeno 3 metri dai muri perimetrali dell'edificio e aventi dimensioni proporzionate al volume e alla destinazione dell'edificio.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione.

Le acque pluviali devono essere convogliate, a mezzo di tubazioni, nella rete della fognatura comunale.

Qualora non esista la rete di fognatura comunale, le acque pluviali devono essere raccolte in appositi pozzi per danti oppure devono essere allontanate mediante immissioni nei canali pubblici o privati.

Per l'immissione di acque nere o bianche nella rete di fognatura comunale è necessaria l'autorizzazione del Comune.

ART. 43

-- Impianti igienici --

Ogni unità di abitazione deve essere dotata di almeno un locale destinato a servizi igienici, completo di W.C., lavabo, doccia o vasca da bagno, canna fumaria e presa d'aria esterna.

Negli uffici e nei negozi, il numero degli apparecchi igienici deve essere proporzionato al numero degli utenti e, comunque, non deve essere inferiore a un W.C. e a un lavabo ogni dieci utenti.

Nei laboratori il numero degli apparecchi igienici deve essere proporzionato al numero degli utenti e, comunque, non deve essere inferiore a un W.C., un lavabo e una doccia ogni 10 persone.

ART. 44 -

- Impianti idrici -

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile derivata dalla rete dell'Acquedotto Comunale.

Nelle zone prive di acquedotto, è consentito l'approvvigionamento idrico mediante pozzi artesiani.

In tale caso, l'acqua deve essere dichiarata potabile dall'Autorità sanitaria.

Gli impianti di distribuzione idrica devono essere costruiti secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale del Servizio dell'Acquedotto e devono garantire una distribuzione sufficiente e uniforme a tutti i piani dei fabbricati, anche a mezzo di autoclave.

Per l'esercizio degli impianti di autoclave è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 45

- Impianti termici e di condizionamento -

Gli impianti termici e di condizionamento devono essere realizzati in conformità alle speciali disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle antincendio.

In caso di adozione di impianti di condizionamento, alla domanda di licenza edilizia deve essere allegato lo schema dell'impianto, corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche del medesimo.

Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei fabbricati dotati di impianto di condizionamento è subordinata alla presentazione del certificato di collaudo redatto da un tecnico specializzato in impianti tecnologici.

ART. 46

- Impianti di aerazione e di ventilazione -

In caso di adozione di impianti di aerazione o di ventilazione, alla domanda di licenza edilizia deve essere allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche del medesimo.

Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei fabbricati dotati dei suddetti impianti è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo redatto da un tecnico specializzato in impianti tecnologici.

ART. 47

-- Impianti elettrici --

Gli impianti elettrici dei fabbricati devono essere costruiti in conformità alle vigenti norme C.E.I.

Le prese di corrente devono essere realizzate con apparecchi di sicurezza provvisti di messa a terra.

Ogni unità di abitazione deve essere provvista di interruttore automatico con protezione di tipo differenziale collegata alla rete di terra.

Ogni fabbricato deve essere dotato di un'unica antenna centralizzata per la ricezione dei programmi televisivi.

ART. 48

- Collegamenti verticali: scale, ascensori e montacarichi -

Gli edifici di abitazione di altezza superiore a mt. 13 devono essere dotati, oltre che di vano scala, di un ascensore ogni quindici alloggi e di un montacarichi delle dimensioni minime di mt. 2,00 x 1,00 - per ogni vano scala.

Sono fatte salve le norme speciali nonché le prescrizioni tecniche dell'E.N.P.I.

Qualora i vani scala non siano aerati direttamente dall'esterno, devono essere provvisti di impianti di ventilazione naturale o meccanica.

ART. 49

- Edilizia pubblica e sovvenzionata -

Le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo II, si applicano, in quanto compatibili, anche per gli edifici costruiti dagli Enti pubblici e privati di cui al 3° comma dell'art. 10, della Legge 18 Aprile 1962, n. 167, la cui attività edilizia è regolata da leggi speciali.

CAPO IV - NORME ANTINCENDIO E ANTISMOG - ANTISISMICHE

ART. 50

- Norme antincendio e antismog -

Nelle costruzioni edilizie devono essere osservate le norme antincendio previste dalle vigenti leggi nonché le norme contro l'inquinamento atmosferico contenute nella legge 13 luglio 1966, n. 615 e nel D.P. 24 ottobre 1968, n. 1288.

In caso di installazione di impianti di gas, di petrolio liquefatto per uso domestico, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

1°) - il contenitore del gas deve essere installato all'esterno del locale nel quale è collocato l'apparecchio utilizzatore;

2°) - la protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere realizzata con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare sia le fughe di gas che lo sfilamento del tubo stesso.

3°) - devono essere impiegati dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita del gas nel caso dello spegnimento della fiamma.

ART. 51

- Norme antisismiche -

Nelle costruzioni di edilizia ordinaria devono essere osservate le norme di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684.

TITOLO III - DECORO URBANO

CAPO I - ELEMENTI DI DECORO URBANO

ART. 52

- Elementi di decoro urbano -

Le costruzioni di qualsiasi tipo - a carattere permanente, semipermanente o provvisorio - gli infissi, i cartelli pubblicitari, stradali e turistici, i sostegni e i cavi elettrici e telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne della T.V., devono essere previsti e realizzati in modo rispondente ai requisiti di ordine e di decoro urbano.

ART. 53

- Coperture -

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dello intero edificio.

Pertanto, le soluzioni progettuali devono prevedere il coordinamento e l'armonizzazione delle facciate e delle coperture.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, devono essere realizzati in materiale indeformabile per una altezza di almeno mt. 2,00.

ART. 54

- Elementi aggettanti -

Fino alla quota di metri 3,50, nessun oggetto, nessuna parte mobile di infissi può sporgere dalla fronte del fabbricato sul suolo pubblico di oltre 10 cm.

I balconi e le pensiline possono essere consentiti soltanto oltre la quota di metri 4,00 dallo spiccato del marciapiede rialzato.

Le parti aggettanti non devono sporgere sul suolo pubblico di oltre metri 1,20 e, comunque, devono essere arretrate di almeno 30 cm. rispetto al filo del marciapiede rialzato. Nel caso di marciapiede non rialzato, le parti aggettanti devono essere poste ad una quota superiore a metri 4,50.

Le tende solari possono sporgere sul suolo pubblico solo quando esista il marciapiede rialzato rispetto al piano stradale.

La parte inferiore alla tenda solare non deve essere a quota inferiore a metri 2,00 dal piano del marciapiede rialzato e deve essere arretrata di almeno 30 cm. rispetto al filo del marciapiede.

I balconi, le pensiline e le tende solari sporgenti sul suolo pubblico sono soggetti a concessione comunale.

ART. 55

- Manutenzione degli edifici. -

Al fine di assicurare il decoro dell'edilizia urbana, i proprietari hanno l'obbligo di curare la manutenzione dei propri fabbricati, specialmente di quelli prospicienti spazi e aree pubbliche.

In caso di violazione di tale obbligo, il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, può intimare al trasgressore di provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino.

ART. 56

- Tabelle stradali e numeri civici. -

Il Comune ha il diritto di collocare sui muri esterni degli edifici le tabelle stradali ed i numeri civici, senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso in cui vengano distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ART. 57

- Cartelli indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici -

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare o di fare collocare sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, previo avviso ai proprietari interessati, i cartelli indicatori e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso in cui vengano distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ART. 58

- Mostre - vetrine - Insegne -

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici nei quali saranno inserite e devono essere realizzate con materiali, colori e forme che si armonizzino col carattere dell'ambiente.

ART. 59

- Marciapiedi e porticati -

Al fini dell'economicità della manutenzione e della resi
stenza all'uso, i marciapiedi, gli spazi di passaggio
pubblico ed i porticati, devono essere lastricati con ma
teriali scelti di intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 60

- Depositi di materiali -

I depositi di materiali sono consentiti soltanto nelle zone produttive, sempre che non costituiscano pericolo per l'igiene o l'incolumità pubblica.

CAPO II - ZONE VERDI E PARCHI

ART. 61

- Zone verdi e parchi -

Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati.

I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

L'abbattimento di alberi di alto fusto in parchi e giardini privati deve essere preventivamente autorizzato.

Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate.

L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare una efficace tutela delle piante esistenti.

In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

CAPO III - PRESCRIZIONI VIARIE

ART. 62

- Intercapedini - griglie di aerazione -

La realizzazione di intercapedini lungo le fronti degli edifici è subordinata a concessione comunale.

Le intercapedini devono essere mantenute completamente sgombre, anche al fine di consentire il passaggio di canalizzazioni e cavi necessari ai pubblici servizi.

Le griglie di aerazione possono essere aperte solo su marciapiedi o spazi pubblici e devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere calcolate per sopportare carichi di 900 kg/mq;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 39, 2° comma, per quanto attiene alla rete di drenaggio;
- c) non costituire pericolo per i pedoni.

ART. 63

- Uscite dalle autorimesse - rampe -

Le uscite dalle autorimesse verso spazi pubblici devono essere adeguatamente segnalate. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di edifici o locali collettivi, deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 metri, misurata da stipite a stipite.

In ogni caso, deve essere assicurata buona visibilità ai conducenti, eventualmente a mezzo di specchi parabolici opportunamente disposti.

Qualora le uscite dalle autorimesse siano realizzate mediante rampe, tra l'inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza.

ART. 64

- Recinzioni -

Le caratteristiche delle recinzioni dei fabbricati e delle aree non edificate devono essere tali da assicurare il loro armonico inserimento nell'ambiente, senza pregiudizio della visibilità, specie in prossimità degli incroci e delle immissioni stradali.

ART. 65

- Cassette per corrispondenza -

Tutti i fabbricati non provvisti di portineria devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, aventi dimensioni atte a contenere anche giornali e riviste.

ART. 66

- Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani -

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati, devono essere dotati di un locale o di un manufatto per la custodia dei recipienti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO IV - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

CAPO I - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA

ART. 67

- Domanda di autorizzazione -

Per quanto riguarda la forma, la compilazione e le modalità di presentazione delle domande relative alle lottizzazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, 1° e 2° comma e nell'art. 7 del presente regolamento.

ART 68

- Documenti a corredo della domanda -

La domanda di autorizzazione a lottizzare terreni a scopo edificatorio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) - Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nel piano;
- 2) - Planimetria su base catastale, in scala 1:2000, riportante i limiti delle proprietà, nonché le destinazioni d'uso del suolo previste dal Piano Regolatore Generale.
- 3) - Piano quotato del terreno, in scala 1:500, con la indicazione dei capisaldi di riferimento;
- 4) - Planimetria generale del progetto di lottizzazione in scala 1:500;
- 5) - Schemi planimetrici dei tipi edilizi previsti dal progetto, in scala 1:500, con indicazione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria;
- 6) - Profili altimetrici dei fabbricati, in scala 1:500;
- 7) - Schemi planimetrici quotati, in scala 1:500, delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, con la indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti:
 - a) strade;
 - b) spazi di sosta e parcheggio;
 - c) spazi di verde attrezzato;
 - d) rete di fognatura;
 - e) rete dell'acquedotto;
 - f) rete di illuminazione;
 - g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - h) rete di distribuzione del gas.

8) - Tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati:

a) la superficie totale dell'area oggetto della lotizzazione;

b) gli indici edilizi relativi al progetto di lotizzazione in rapporto a quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale relativamente alla zona interessata;

9) - La suddivisione del terreno in singoli lotti, con l'indicazione delle volumetrie dei singoli edifici;

10) - Norme di Attuazione;

11) - Relazione illustrativa;

12) - Proposta di convenzione.

Gli elaborati di cui ai paragrafi 5) e 6) sono esclusi nei casi in cui non è richiesta la distribuzione planovolumetrica.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriori documenti.

ART. 69

- Proposta di Convenzione -

La proposta di convenzione relativa alle lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 28 comma 5° della Legge Urbanistica.

Qualora la cessione delle aree per l'urbanizzazione secondaria dia luogo ad inconvenienti per il Comune, potrà essere convenuto che, in luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario lottizzante versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse.

Potrà inoltre essere convenuto che, in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere di urbanizzazione secondaria, il proprietario lottizzante ceda integralmente le aree occorrenti per alcune o anche per una soltanto di tali opere.

In ogni caso il proprietario lottizzante è tenuto a versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri relativi alle opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Qualora il terreno oggetto della lottizzazione appartenga a più proprietari, la proposta convenzione deve altresì contenere l'impegno dei proprietari medesimi ad assumere solidalmente tutti gli oneri relativi alla lottizzazione. Al fine di disciplinare uniformemente, sotto il profilo tecnico-giuridico, l'intera materia delle lottizzazioni e di garantire, altresì, l'effettiva parità di trattamento a tutti i cittadini, il Comune ha facoltà di adottare uno schema-tipo di convenzione contenente principi, criteri e modalità esecutive di carattere generale.

ART. 70

- Presentazione della domanda di autorizzazione a lottizzare -

La domanda di autorizzazione a lottizzare terreni a scopo edificatorio, redatta in competente bollo e indirizzata al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, corredata dai documenti di cui all'art. 68. La documentazione a corredo della domanda deve essere presentata in cinque copie.

L'Ufficio Tecnico Comunale, previo controllo della regolarità e della completezza della domanda e della relativa documentazione, rilascia al richiedente apposita ricevuta recante la data di ricevimento della domanda.

ART. 71

- Procedura per il rilascio dell'autorizzazione -

La domanda di autorizzazione a lottizzare, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, è sottoposta al parere:

- a) - dell'Ufficiale Sanitario;
- b) - della Commissione Edilizia.

Il Sindaco, qualora la lottizzazione risulti meritevole di approvazione, sottopone il progetto della lottizzazione, completo dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione primaria nonché dello schema di convenzione, all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, provvede a richiedere il nulla osta del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche dell'Emilia-Romagna.

Indi, previa stipula della convenzione e trascrizione della stessa nei registri immobiliari a cura del proprietario lottizzante, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione.

ART. 72

- Poteri di iniziativa del Sindaco -

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 28 - 11° comma della Legge Urbanistica, ha facoltà di invitare i proprietari delle aree comprese nelle zone nelle quali il Piano Regolatore Generale prevede l'intervento urbanistico preventivo a presentare, entro congruo termine, un progetto di lottizzazione delle aree stesse, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza di iniziativa dei proprietari di aree soggette ad intervento urbanistico preventivo, ovvero quando questi, a causa dell'eccessivo frazionamento delle proprietà o per altri motivi, non riescano a raggiungere un accordo per l'edificazione convenzionata della zona;
- b) qualora sia necessario per la realizzazione dei programmi poliennali di attuazione del Piano Regolatore Generale.

Qualora i proprietari non aderiscano, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del progetto di lottizzazione.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree con invito a dichiarare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, prorogabile a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo.

Qualora i proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle eventuali richieste degli interessati.

In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire all'invito del Sindaco, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato ovvero lo presentino incompleto degli elaborati di cui all'Art. 68 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale

TITOLO V - POTERI DI VIGILANZA DEL SINDACO - SANZIONI

CAPO I - POTERI DI VIGILANZA DEL SINDACO - SANZIONI -
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO CONSEGUENTI A VIOLA
ZIONI -

ART. 73

- Poteri di vigilanza del Sindaco -

Il Sindaco, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità Statali di cui agli Artt. 26, 27, 29 e 31 - 2° comma della Legge Urbanistica, esercita la vigilanza su tutte le opere che si eseguono nel territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni del piano regolatore generale nonché alle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia.

La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali ai quali il direttore e l'assistente dei lavori hanno l'obbligo di assicurare il libero accesso ai cantieri, di fornire le notizie e le informazioni richieste nonché di prestare assistenza per il compimento di rilievi e misurazioni.

ART. 74

- S a n z i o n i -

In caso di inosservanza delle norme di legge o dei relativi regolamenti di esecuzione, delle norme e delle previsioni del piano regolatore del Comune e del regolamento edilizio nonché delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia, si applicano le sanzioni amministrative, penali, pecuniarie e fiscali previste dagli artt. 32, 41 - 1°, 2°, 3° comma, e 41 ter della Legge Urbanistica.

ART. 75

- Provvedimenti del Sindaco conseguenti all'accertamento di violazioni -

Il Sindaco, qualora accerti il verificarsi delle violazioni previste dall'art. 32 della Legge Urbanistica, assume i provvedimenti di competenza di cui agli artt. 32, 41 e 41 ter della Legge Urbanistica.

Per il recupero delle spese relative all'esecuzione in danno si applica l'ultimo comma dell'art. 26 della Legge Urbanistica.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 76

- Opere già autorizzate -

L'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le norme contenute nel Regolamento medesimo, salvo che i lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

ART. 77

- Antenne T.V. -

ifici esistenti nei quali siano installate più di due antenne per la ricezione dei programmi televisivi, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una unica antenna centralizzata, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 78

- Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

Il Presente Regolamento, ai sensi dell'art. 62 del Testo Unico della L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, entra in vigore dopo l'approvazione disposta con Decreto del Presidente della Regione e dopo la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, sostituendo ogni altra precedente regolamentazione comunale in materia.